

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2965

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LICATINI, SAITTA, FERRARESI, MISITI, PERCONTI**

Introduzione dell'articolo 75-ter del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di produzione e detenzione di *cannabis* per uso personale

Presentata il 22 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge introduce nuove disposizioni in materia di coltivazione della *cannabis* al fine di scoraggiare il ricorso al mercato illegale e alle mafie e di contrastare i pregiudizi connessi all'assunzione di tale sostanza.

Quando l'attività di coltivazione della *cannabis* non sia concretamente idonea né sufficiente a ledere il bene giuridico della

salute pubblica né a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato, non può risultare configurabile il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, costituendo tale attività una condotta inoffensiva, in linea con quanto affermato dalla recente giurisprudenza, consolidatasi negli ultimi anni e confermata recentemente dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 12348 del 16 aprile 2020.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 75-*bis* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

« Art. 75-*ter.* — 1. In caso di attività di coltivazione di *cannabis* di minime dimensioni, svolte in forma domestica e che per le rudimentali tecniche utilizzate, per lo scarso numero di piante, per il modesto quantitativo di prodotto ricavabile e per la mancanza di ulteriori circostanze dell'azione che ne indichino l'immissione nel mercato delle sostanze stupefacenti appaiono destinate in via esclusiva ad un uso personale del coltivatore, non si applicano le disposizioni degli articoli 73 e 75 ».

